

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione (GTTI)”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1) Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza scopo di lucro denominata “Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione (GTTI)”, nel seguito denominata Associazione.

2) Sede

L'Associazione ha sede in Roma, via Eudossiana n. 18, presso Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma “La Sapienza”. L'Assemblea potrà inoltre costituire delle sezioni e aprire anche sedi secondarie se ciò sarà ritenuto opportuno o utile per meglio perseguire le proprie finalità.

3) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO

- 4)** L'Associazione persegue le seguenti finalità con riferimento al settore delle Telecomunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione:

- promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione, e di ricerca;
- favorire i rapporti tra il mondo accademico-scientifico, e quelli dell'industria, dei servizi, e delle istituzioni;
- promuovere l'armonico sviluppo a livello nazionale delle attività di insegnamento universitario, anche attraverso strumenti di supporto al reclutamento;
- favorire l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può intraprendere ogni tipologia di attività, ivi comprese la partecipazione al capitale di altri soggetti, la gestione patrimoniale e l'esercizio di attività commerciali, purché non in via prevalente o esclusiva.

TITOLO III

Associati e UNITA' DI RICERCA

5) Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti pubblici e privati e le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo statuto, e sono accolti come Associati secondo le modalità previste dal presente statuto.

Gli Associati si distinguono in:

- Associati **Fondatori**: associati che partecipano alla costituzione dell'As-

sociazione;

- Associati **Ordinari**: persone fisiche, che presentano domanda di adesione all'Associazione secondo le regole previste dal presente statuto, tenute al versamento della quota associativa *ordinaria* e che:

- A. svolgono o hanno svolto attività di ricerca presso Atenei o Centri e Istituti di Ricerca pubblici e privati nel settore delle Telecomunicazioni;
- B. svolgono o hanno svolto la propria attività professionale in società operanti nel settore delle Telecomunicazioni.

Nella categoria A. rientrano i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo per i quali può essere stabilita una diversa quota associativa *universitaria*;

- Associati **Junior**: persone fisiche che studiano presso un'Università italiana o hanno con essa un contratto di ricerca a tempo determinato nel settore delle Telecomunicazioni (o ruoli equivalenti), tenuti al versamento della eventuale quota associativa *junior* e con decadenza automatica dall'Associazione dopo un anno salvo richiesta contraria;

- Associati **Sostenitori**: persone giuridiche e/o fisiche che, con particolari contributi, elargizioni o altro, concorrono al perseguimento dello scopo dell'Associazione. Tale qualifica viene deliberata dall'Assemblea unitamente all'ammontare della quota associativa;

- Associati **Onorari**: persone fisiche che si sono distinte nello svolgimento della propria attività scientifico/professionale nel campo dell'Ingegneria delle Telecomunicazioni; essi sono esenti dal pagamento di quote asso-

ciative.

Degli Associati è tenuto apposito Albo aggiornato, disponibile in via telematica.

6) Unità di Ricerca

Gli Associati favoriranno la costituzione, presso gli Atenei, gli Enti di ricerca pubblici o privati o presso le aziende operanti nel settore delle Telecomunicazioni, di Unità di Ricerca nell'ambito delle quali collaboreranno per l'attuazione delle finalità associative. Ogni Ateneo, Ente di ricerca pubblico o privato, e azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni potrà essere sede di una singola Unità di ricerca.

7) Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto. Le persone giuridiche saranno rappresentate, negli organi sociali, da un mandatario dalle stesse delegato.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e alle iniziative che verranno da questa promosse e hanno, in particolare, diritto di frequentare i locali e le iniziative promosse dall'Associazione secondo le modalità e nel rispetto dell'apposito Regolamento dell'Associazione approvato dal Consiglio Direttivo-Scientifico.

8) Adesione all'Associazione

Ogni domanda di adesione all'Associazione deve recare la dichiarazione di condividerne le finalità e l'impegno ad accettarne ed osservarne lo Statuto e il Regolamento. La domanda di adesione è soggetta all'approvazione dell'Assemblea. L'eventuale rifiuto all'adesione dovrà essere ade-

guatamente motivato e comunicato all'interessato.

9) Quota associativa

Al momento di accoglimento della domanda, l'Associato dovrà versare la eventuale quota associativa di adesione nella misura approvata dalla Assemblée. L'Associato dovrà inoltre versare l'eventuale quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente da parte della stessa Assemblée per le diverse categorie di Associati.

Le quote di adesione e i contributi associativi sono in ogni caso intransmissibili e non rivalutabili.

10) Perdita della qualità di Associato

Gli Associati di tutte categorie cessano di fare parte dell'Associazione per morte e/o estinzione, dimissioni volontarie, decadenza per morosità. In particolare gli Associati decadono automaticamente nel caso di morosità nel pagamento della eventuale quota annuale che si protragga per oltre sei mesi dalla scadenza pattuita, senza necessità di formale richiesta della quota stessa e/o comunicazione dell'avvenuta decadenza.

Gli Associati Junior decadono automaticamente dall'Associazione dopo un anno, salvo richiesta contraria.

Alla cessazione del rapporto associativo, l'Associato non avrà alcun diritto in ordine alla restituzione degli eventuali contributi versati, né sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI

11) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo-Scientifico;
- il Presidente;
- il Segretario.

12) Assemblea

L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- i. Approvazione dei bilanci annuali: consuntivo di ogni anno - entro i termini di legge - e preventivo;
- ii. Determinazione delle linee generali di attività dell'Associazione;
- iii. Ammissione, esclusione e decadenza degli Associati;
- iv. Costituzione di nuove Unità di Ricerca;
- v. Su proposta della Giunta, ammontare dei contributi annuali dovuti dagli Associati;
- vi. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito;
- vii. Modifiche del presente Statuto;
- viii. Scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, no-

mina e poteri dell'organo di liquidazione;

- ix. Ogni altra questione inerente la gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge.

Al fine di garantire una maggiore efficacia delle attività dell'Associazione, l'Assemblea può delegare talune delle sue attribuzioni al Consiglio Direttivo-Scientifico o alla Giunta, ad eccezione dei punti i., ii., vi., vii e comunque delle competenze che la legge riserva alla Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione del medesimo, della relazione descrittiva dell'attività svolta e delle attività da svolgere nell'anno in corso, nonché per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea sarà inoltre convocata tutte le volte che la Giunta lo reputi opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno il 20% degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora e delle materie da trattare nonché della data, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere diffuso a tutti gli Associati ed in particolare dovrà essere comunicato attraverso un qualsiasi mezzo che garantisca il suo ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le Assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da al-

tro soggetto scelto di volta in volta dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da un altro Associato. Ogni Associato non potrà disporre di più di una delega di Associati non appartenenti alla propria Unità di Ricerca.

Il verbale delle adunanze è riportato sul libro delle Assemblee ed è consultabile, a richiesta, da parte di qualunque Associato.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risulti presente la maggioranza degli Associati e in seconda convocazione in presenza di qualunque numero di Associati, purché risulti presente la maggioranza assoluta dei membri della Giunta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio nonché alle delibere relative alle modifiche di statuto, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti degli Associati (ex art 21, ultimo comma, del Codice Civile).

13) Consiglio Direttivo-Scientifico

L'Associazione è dotata di un Consiglio Direttivo-Scientifico. Esso è formato dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca, dai Membri della Giunta, dagli ex-Presidenti, dagli Associati Onorari, dal Segretario e dal Presidente in carica, che lo presiede.

Il Rappresentante di ogni Unità di Ricerca è eletto dalla stessa. Il suo nominativo viene comunicato al Presidente e al Segretario. I Rappresentanti delle Unità di Ricerca fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo-Scientifico, del quale partecipano alle riunioni e delle cui attività informano i Membri della propria Unità. Nel caso di impossibilità a prendere parte ad una riunione, il Rappresentante dell'Unità di Ricerca può delegare un altro membro della stessa Unità di Ricerca a rappresentarlo, comunicandolo per iscritto al Segretario dell'Associazione.

I compiti del Consiglio Direttivo-Scientifico sono:

- Promuovere iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione, individuando le modalità e gli Associati che si impegnino per metterle in atto;
- Determinare gli orientamenti scientifici e didattici dell'Associazione;
- Esprimere parere all'Assemblea in merito alla creazione di nuove Unità di Ricerca o alla cancellazione di Unità esistenti;
- Predisporre un Regolamento per il funzionamento degli organi sociali e delle Unità di ricerca;
- Esprimere parere all'Assemblea in merito alle proposte di modifica di Statuto.

Il Consiglio Direttivo-Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, e quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei propri componenti.

Il Consiglio Direttivo-Scientifico elegge il Presidente dell'Associazione, il suo Segretario e i Membri della Giunta prima della scadenza del mandato

vigente. L'elezione avviene sulla base di candidature che debbono essere presentate al Segretario almeno un mese prima dell'elezione. Il Segretario in carica informa tempestivamente tutto l'elettorato delle candidature.

14) Giunta

L'Associazione è amministrata dalla Giunta. Essa è formata dal Presidente, dal Segretario e da 3 altri Associati, tutti eletti dal Consiglio Direttivo-Scientifico. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede. Essa entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata di un Membro della Giunta, egli viene sostituito dal primo dei non eletti (escluso il Presidente). Il compito della Giunta è quello di supportare direttamente il Presidente nelle relazioni con gli Enti esterni, nella cura delle iniziative dell'Associazione e nelle questioni da sottoporre al Consiglio Direttivo-Scientifico.

Alla Giunta spettano inoltre i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e al Consiglio Direttivo-Scientifico, nel rispetto dell'oggetto e degli scopi associativi.

La Giunta propone inoltre le modifiche di Regolamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo-Scientifico.

Ai componenti della Giunta non spetta alcun compenso e può essere loro riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'Associazione.

La Giunta, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno, pre-

dispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati e definisce l'ammontare delle eventuali quote associative per l'anno successivo.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi Membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Giunta, secondo le esigenze e comunque al momento del proprio insediamento, nomina nell'ambito dei propri Membri (escluso il Presidente) il Vice-Presidente e il Tesoriere. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento. Il Tesoriere cura tutti gli aspetti legati alla gestione economica dell'Associazione.

15) Segretario

Il Segretario dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo-Scientifico, redige e conserva i verbali relativi alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo-Scientifico, e cura le comunicazioni tra gli organi dell'Associazione e tra questi ultimi e le Unità di Ricerca e gli Associati. Egli entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata, viene sostituito dal primo dei non eletti.

16) Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo-Scientifico, dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti: egli ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

Al Presidente spetta, in particolare, la firma di tutti gli atti che impegnino l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo-Scientifico.

Il Presidente cura tutte le iniziative dell'Associazione e istruisce le questioni da sottoporre alla Giunta, al Consiglio Direttivo-Scientifico, e all'Assemblea. Prepara annualmente una relazione sullo stato dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo-Scientifico e all'Assemblea.

Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità in tutte le votazioni degli Organi dell'Associazione, ad eccezione delle elezioni di rinnovo delle cariche.

In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata del Presidente, si procede a nuove elezioni di tutte le cariche. Tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione sono convocate dal Presidente, che rende noto l'Ordine del Giorno con almeno due settimane di anticipo.

TITOLO V

DURATA DELLE CARICHE

- 17)** Tutte le cariche dell'Associazione (Rappresentanti delle Unità, Membri della Giunta, Segretario, Presidente) sono elettive; hanno validità triennale e non possono essere assunte da una stessa persona per più di 2 volte consecutivamente.

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO

18) Bilancio

L'esercizio sociale dura 12 mesi. Entro 2 mesi dalla fine di ciascun esercizio, la Giunta deve predisporre il rendiconto economico e finanziario per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione descrittiva dell'attività svolta e di quella da svolgere nell'anno in corso, nonché del bilancio preventivo.

Tutta la documentazione predisposta dalla Giunta e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, dovrà essere inviata in formato cartaceo o elettronico agli Associati nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea stessa. Dal rendiconto economico e finanziario dovranno risultare anche i beni e i contributi eventualmente ricevuti. I rendiconti economici e finanziari e le previste relazioni dovranno essere trascritti su appositi libri dell'Associazione e conservati secondo le disposizioni vigenti.

19) Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dal fondo di dotazione, formato all'atto della costituzione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da contributi attribuiti al patrimonio da enti pubblici e privati e da Fondazioni Bancarie.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di associazione annue;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, degli Associati;
- da altri contributi di enti pubblici e privati e dalle Fondazioni Bancarie;
- dall'utile derivante da attività strumentali, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

L'Associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo bilancio annuale verranno devolute all'incremento delle attività associative.

TITOLO VII

SCIoglimento

20) Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste nel precedente Articolo 12; in tale sede si provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, al conferimento dei poteri per la liquidazione, e si delibererà anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dell'Associazione allo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- 21)** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto rinvio alle norme di legge in materia di associazioni riconosciute